Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **59** DEL **07/08/2026**

OGGETTO: **DETERMINAZIONE SANZIONI PECUNIARIE PER: A) RITARDATA PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA'; B) TARDIVA COMUNICAZIONE FINE LAVORI.**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sette** del mese di **Agosto** con inizio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	BENINCA' ANNA	P
3	ROSSETTO MARIANO	P
4	TAGLIAPIETRA LUCINZIA	A
5	MATTAROLO IVAN	A

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa Il Segretario Generale **dott. Pasquale Finelli** in modalità videoconferenza ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 30 del 07/04/2025.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

per quanto riguarda la SEGNALAZIONE CERTIFICATA di AGIBILITÀ (S.C.Agi.)

- che l'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. (Testo unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'agibilità degli immobili, stabilisce che la stessa debba essere "certificata", nei casi previsti dal punto 2. del citato articolo legislativo, mediante presentazione di una Segnalazione Certificata di Agibilità;

- che la presentazione di detta Segnalazione Certificata di Agibilità, sempre in riferimento al citato punto 2, è prevista in un termine massimo di 15 gg. a partire dalla data di "ultimazione dei lavori di finitura" dell'intervento;

- che la Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dal punto 5 del citato art. 24;

- che la mancata presentazione della citata Segnalazione Certificata di Agibilità nei termini previsti comporta, così come previsto al punto 3 del citato art. 24 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00;

per quanto riguarda la COMUNICAZIONE di FINE dei LAVORI

- che l'art. 26 del R.E.I. vigente dal 28/02/2024 (Regolamento Edilizio Intercomunale - terza variante), in merito alla Comunicazione di Fine Lavori, stabilisce che il titolare o l'avente causa, congiuntamente al Direttore dei Lavori, del Permesso di Costruire o della S.C.I.A. entro il termine di validità del titolo, deve comunicare allo Sportello Unico la data di Fine dei Lavori, utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel portale in uso. Il titolare della C.I.L.A. o suo avente causa deve effettuare analoga comunicazione al termine dei lavori;

- che l'omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di Fine dei Lavori, sempre in riferimento al citato art. 26, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 104;

- che la mancata Comunicazione di Fine Lavori, nei termini di validità del titolo, così come previsto al punto 2 del citato art. 104 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

RILEVATO:

che al fine di evitare disparità di trattamento e garantire criteri di equità sostanziale, occorre fissare criteri per la quantificazione di tali sanzioni pecuniarie amministrative, in quanto le norme indicano esclusivamente il limite minimo ed il limite massimo;

RITENUTO:

per quanto riguarda la SEGNALAZIONE CERTIFICATA di AGIBILITÀ (S.C.Agi.)

- di voler procedere a graduare la sanzione pecuniaria dovuta nei limiti del minimo (€ 77,00) e del massimo consentito (€ 464,00), in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta la S.C.Agi., così come appresso specificato nel seguente prospetto:

a) sanzione minima pari a € 77,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre il 15° giorno dalla data di ultimazione lavori e, comunque non oltre il 60° giorno;

b) sanzione pari a € 154,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 61° al 120° giorno dalla data di ultimazione lavori;

c) sanzione pari a € 308,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 121° al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;

d) sanzione pari a € 464,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;

per quanto riguarda la COMUNICAZIONE di FINE dei LAVORI

- di voler procedere a graduare la sanzione pecuniaria dovuta nei limiti del minimo (€25,00) e del massimo consentito (€ 500,00), in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato

presenta la Comunicazione di Fine dei Lavori, così come appresso specificato nel seguente prospetto:

a) sanzione minima pari a € 25,00 se la Comunicazione di Fine dei Lavori è presentata oltre il 15° giorno dalla scadenza di validità del titolo e, comunque non oltre il 60° giorno;

b) sanzione pari a € 50,00 se la se la Comunicazione di Fine dei Lavori è presentata dal 61° al 120° giorno dalla dalla scadenza di validità del titolo;

c) sanzione pari a € 100,00 se la la Comunicazione di Fine dei Lavori è presentata dal 121° al 180° giorno dalla dalla scadenza di validità del titolo;

d) sanzione pari a € 500,00 se la la Comunicazione di Fine dei Lavori è presentata oltre al 180° giorno dalla dalla scadenza di validità del titolo;

RICHIAMATI:

- Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
- D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- R.E.I. vigente dal 28/02/2024 (Regolamento Edilizio Intercomunale - terza variante);

CONSIDERATA:

la volontà dell'Amministrazione di evitare disparità di trattamento e garantire criteri di equità sostanziale a mezzo di opportuna quantificazione tariffaria "graduale";

ACQUISITI:

i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 3° - "Servizi - Tecnici" e di regolarità contabile del Responsabile del Settore 2° "Economico – Finanziario";

DA ATTO:

che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente viste le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle tariffe adottate;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di approvare i criteri di quantificazione tariffaria "graduale" in merito alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista per quanto concerne la SEGNALAZIONE CERTIFICATA di AGIBILITÀ (dovuta nel limite del minimo di € 77,00 e del massimo consentito di € 464,00), che verrà determinata in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta la stessa, secondo il seguente prospetto:

a) sanzione minima pari a € 77,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre il 15° giorno dalla data di ultimazione lavori e, comunque non oltre il 60° giorno;

b) sanzione pari a € 154,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 61° al 120° giorno dalla data di ultimazione lavori;

c) sanzione pari a € 308,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 121° al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;

d) sanzione pari a € 464,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;

2) di approvare i criteri di quantificazione tariffaria "graduale" in merito alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista per quanto concerne la COMUNICAZIONE di FINE dei LAVORI (dovuta nel limite del minimo di € 25,00 e del massimo consentito di € 500,00), che verrà determinata in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta la stessa, secondo il seguente prospetto:

a) sanzione minima pari a € 25,00 se la Comunicazione di Fine dei Lavori è presentata oltre il 15° giorno dalla scadenza di validità del titolo e, comunque non oltre il 60° giorno;

b) sanzione pari a € 50,00 se la se la Comunicazione di Fine dei Lavori è presentata dal 61° al 120° giorno dalla dalla scadenza di validità del titolo;

c) sanzione pari a € 100,00 se la la Comunicazione di Fine dei Lavori è presentata dal 121° al 180° giorno dalla dalla scadenza di validità del titolo;

d) sanzione pari a € 500,00 se la la Comunicazione di Fine dei Lavori è presentata oltre al 180° giorno dalla dalla scadenza di validità del titolo;

3) di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Parisotto Fabrizio	dott. Pasquale Finelli
Documento firmato digitalmente	*Documento firmato digitalmente*
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)	*(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*